

ACCERTAMENTO

Scissione asimmetrica e abuso del diritto

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In una **recente risposta a un'istanza di interpello non pubblica**, la **Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate** ha precisato che **non rappresenta una fattispecie di abuso del diritto** (ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#)) l'operazione di **scissione parziale e asimmetrica** di una società, mediante la quale venga attribuito alla **società beneficiaria** – partecipata soltanto da uno degli originari soci della scissa – un **compendio patrimoniale** costituito esclusivamente da disponibilità liquide e da valori mobiliari (titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari), affinché la stessa possa avviare **l'attività d'impresa commerciale** ritenuta più appropriata in base ai desiderata del proprio **socio di riferimento**.

Più in dettaglio, nel caso di specie, la società scissa, esercente attività d'impresa nel settore **immobiliare**, nonché **l'attività di gestione e amministrazione di partecipazioni** e altri valori mobiliari, per effetto del **realizzo dei principali asset partecipativi** vedeva il proprio patrimonio composto in prevalenza da **consistenti disponibilità liquide**, in parte temporaneamente reinvestite in valori mobiliari in ragione dell'acuirsi, in seno alla compagine societaria, di una crescente divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali e negli interessi sociali da perseguire, vedendosi contrapporre:

1. il socio Tizio, il quale avrebbe ritenuto opportuno **continuare la medesima attività d'impresa** sino a quel momento esercitata;
2. il socio Caio, il quale avrebbe invece ritenuto opportuno **abbandonare le attività caratteristiche sviluppate dalla società nel corso degli ultimi anni**, oltre che evitare ulteriori investimenti in valori mobiliari esposti ai rischi del mercato finanziario, per focalizzare, invece, gli investimenti nell'avvio, in proprio, di **nuove iniziative imprenditoriali**;
3. il socio Sempronio, infine, il quale **non avrebbe voluto proseguire l'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa**, né in via autonoma, né con alcuno degli altri soci della società, essendo intenzionato a destinare le somme realizzate dalla liquidazione della propria quota di partecipazione al soddisfacimento dei bisogni personali e della

propria famiglia.

Per ovviare alla divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali da perseguire e con l'obiettivo di **dirimere in radice i dissidi sorti tra i soci**, era emersa una **convergenza di intenti verso la seguente operazione di riorganizzazione societaria**, attuata mediante le seguenti fasi:

- acconsentire al socio Sempronio di esercitare un **recesso di tipo consensuale dalla società**, con conseguente **liquidazione in denaro della propria quota di partecipazione**, al netto della ritenuta a titolo d'imposta prevista per legge;
- **deliberare la scissione parziale, di tipo asimmetrico**, della società, a beneficio di una società di nuova costituzione, le cui quote di partecipazione sarebbero attribuite esclusivamente al socio Caio, nella veste di **unico socio interessato a una diversa attività d'impresa** e al conseguente diverso rischio imprenditoriale che la connota, il quale perderebbe la qualifica di socio della società scissa, con attribuzione alla beneficiaria di un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da **disponibilità liquide e valori mobiliari prontamente liquidabili**.

In merito, la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che **"condizione essenziale"**, affinché la descritta operazione di scissione societaria possa non essere considerata una fattispecie abusiva nell'ambito dei compatti impositivi della fiscalità diretta e indiretta, "[...] è che la scissione si caratterizzi come **operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione**, con l'impiego, nel caso specifico, della liquidità a disposizione della beneficiaria a favore degli investimenti finanziari rappresentati in istanza. Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi **subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la "cassa", sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari** o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui **le finalità perseguitate attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci**".

È stato, inoltre, osservato che **l'iscrizione tra le poste nel patrimonio netto di consistenti riserve**, da qualificare ai fini fiscali in ragione del criterio previsto dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#) "[...] **preserva la potenziale tassabilità dei dividendi** in capo [al socio Caio] differita al momento di effettiva (e definitiva) distribuzione di tali utili da parte della (nuova) società beneficiaria".

Con il succitato chiarimento l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che **una scissione asimmetrica non integra una fattispecie di abuso del diritto**, non solo quando oggetto di trasferimento alla beneficiaria sia un **compendio patrimoniale qualificabile, ex ante, come una vera e propria azienda** (o un ramo di essa), **bensì anche nel caso in cui l'attività d'impresa sia solo "prospettica"**, in quanto destinata a realizzarsi proprio in conseguenza dell'operazione di riorganizzazione societaria e grazie allo sforzo del socio "uscente", in un settore economico-

produttivo prima non di pertinenza della società scissa.